



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso Angelo Fiore Tartaglia in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

*contro*

Ministero della Difesa, Stato Maggiore Esercito, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti di*

-OMISSIS-;

*per l'annullamento*

del decreto dirigenziale n. [REDACTED] con il quale il ricorrente viene espunto dal novero vincitori del concorso per l'ammissione al corso biennale per allievi marescialli

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [redacted] la [redacted] [redacted] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il ricorrente premette: di aver partecipato al concorso per l'ammissione al [redacted] corso biennale per allievi marescialli, di averlo superato, di esser stato incorporato presso la Scuola di Formazione di [redacted] (DD del [redacted]), di essere stato raggiunto, due mesi dopo l'avvio del corso, da una comunicazione di chiusura indagini nei propri confronti da parte della Procura della Repubblica di [redacted] (asseritamente scaturito da furto di identità), che egli aveva tempestivamente segnalato al Comando di appartenenza. Espone altresì di essere stato ammesso in data [redacted] a sostenere l'ammissione a sostenere gli esami finali - nonostante tale causa ostativa ai sensi dell'art. 760, comma 4 del c.o.m.- su sua richiesta, ancorchè con riserva. Superati positivamente le prove d'esame, era stato dalla PA resistente immesso nella graduatoria finale di merito - approvata con decreto 7 novembre 2013 - tra i vincitori senza che accanto al suo nome fosse più menzionata alcuna riserva e di essere stato successivamente nominato Maresciallo dell'Esercito, sempre senza condizioni, e quindi incorporato.

Con il ricorso in esame il Maresciallo ricorrente impugna il decreto dirigenziale n. [redacted] con cui è stato escluso, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento, dalla predetta graduatoria e dalla successiva immissione in servizio a causa del procedimento penale pendente.

Il ricorso è affidato a seguenti censure riconducibili alla violazione di legge, all'eccesso di potere per difetto d'istruttoria e di motivazione,

violazione del principio di affidamento, violazione del principio di "assorbimento" violazione dell'art. 21 nonies legge 241/90.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata producendo memoria scritta.

Il ricorrente ha presentato memoria di replica.

Con ordinanza n. [REDACTED] l'istanza cautelare è stata accolta. In esecuzione della predetta pronuncia cautelare il ricorrente è stato riammesso in servizio.

All'udienza pubblica odierna il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato sotto l'assorbente profilo di censura della violazione dell'art. 21 nonies della legge n. 241/90.

La circostanza che il ricorrente fosse stato condannato, nel luglio 2014, con sentenza penale di condanna appellata in primo grado era ostativa sia al sostenimento degli esami finali sia all'ammissione in servizio permanente ai sensi dell'art. 760 co. 4 del COM.

Ciononostante il ricorrente è stato prima ammesso al concorso, ancorchè su riserva ed al corso e successivamente incorporato, sempre senza riserva o condizioni. Ciò che ha ingenerato nel ricorrente la convinzione che la PA potesse aver ritenuto "assorbito" il difetto del requisito di moralità in esame, anche in considerazione del lungo tempo trascorso e della ripetuta ammissione a fasi successive senza rilievi.

Ne consegue il provvedimento impugnato, avendo natura di atto di autotutela rispetto ai precedenti atti di ammissione con riserva alle prove di esame e di immissione in servizio senza riserva e pertanto avrebbe dovuto essere adottato seguendo le regole sancite per tali tipologie di atti dall'art. 21 nonies della legge n. 241/90, sulla base di un'attenta considerazione dei vari interessi in gioco, della possibile estraneità del ricorrente alle accuse in quanto potenziale vittima di un furto di identità

perpetrato a suo danno da terzi, delle specifiche circostanze e dei possibili sviluppi della vicenda penale.

Il ricorso va pertanto accolto e, per l'effetto, va annullato l'atto impugnato; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione che in esecuzione della presente sentenza è tenuta alla riedizione dell'atto nel rispetto delle garanzie procedurali soprarichiamate.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso in esame e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio [redacted] con l'intervento dei magistrati:

[redacted], Presidente FF

[redacted], Consigliere

[redacted], Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

████████████████████  
IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.